Allegato 3

Le fideiussioni bancarie o assicurative previste dall'art. 6 comma 6 del presente decreto, relative ai lavori di recupero ambientale dell'area, sono rilasciate al Ministero secondo lo schema seguente:

SCHEMA TIPO DI ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA

Al Ministero dello Sviluppo Economico

[ufficio competente]
Via Molise, 2
00187 Roma

La [Denominazione della Banca od Impresa di assicurazione] ________, con codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro Imprese di ________, con numero di iscrizione all'Albo delle Banche
versato di euro _______, con numero di iscrizione all'Albo delle Banche ______
ovvero all'Albo delle Imprese di assicurazione o riassicurazione _______, con domicilio eletto ai
fini del presente atto in (via e numero civico) ________ (città e CAP) _______,
rappresentata ai fini del presente atto dal(la) procuratore (rice) (nome e cognome) _______
nato(a) a _______ il ______ (di seguito denominata "Società" o "
Fideiussore");

PREMESSO CHE

- il presente atto è richiesto dal Decreto del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico del ______ recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto ministeriale 25 marzo 2015" (di seguito denominato "Decreto");
- il Decreto prevede che, al fine di ottenere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricerca e coltivazione sia necessario prestare garanzie commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste per le attività da autorizzare;
- il Decreto stabilisce che: "Le fideiussioni o polizze fideiussorie bancarie o assicurative prevedono la dichiarazione di esplicito rinnovo ogni 2 anni e cessano con il completamento delle attività di recupero ambientale per le quali sono state prestate. Il Ministero provvede a rilasciare il nulla osta al loro svincolo una volta acquisito il parere favorevole della Sezione UNMIG competente.
- (Per Banca) l'art. 1 delle legge 10 giugno 1982 n. 348, recante "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici", prevede che: "In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: ... b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui" al decreto al decreto legislativo 1settembre 1993 n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- (Per Impresa di assicurazione) l'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 recante "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici" prevede che: "In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: ... c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione

debitamente autorizzate all'esercizio del ram	-	
libertà di stabilimento o di libertà di prestazio		gislativo 7 settembre 2005, n.
209 recante "Codice delle assicurazioni priva		a numara di
- la società [denominazione]	che na sede m	e numero di
codice fiscale e d'iscrizione nel Registro Imp e capitale di euro	ilese di	interemente vergete (di
seguito denominata " Titolare") è la titolar	ea dal titolo concessorio unico o dal	nermesso di ricerca o della
concessione denominato "	" accordate con decrete datate	e pubblicato nel RIJIG n
concessione denominato "(di seguito denominato " Titolo minerario");	, accordato con accreto datato	
- tutto ciò premesso il Fideiussore dichiara:		
	Articolo 1- Premesse	
Le premesse fanno parte integrante del preser	nte atto.	
Artico	lo 2 - Oggetto della garanzia	
Il Fideiussore garantisce irrevocabilmente ed	incondizionatamente al Ministero il pa	agamento di euro (numeri)
(lettere)	per	il costo che la Titolare dovrà
sostenere per le opere di recupero ambientale		
La garanzia è anche estesa alle spese per la c		entualmente promossa contro
la Titolare ed alle spese successive, ai sensi d		
Il relativo versamento dovrà essere effettuato		-
comunicato in caso di escussione, secondo le		
relative ai costi di recupero ambientale per l'e	opera "nel	l'ambito del Titolo minerario
denominato "	''''•	
Artico	olo 3 - Durata della garanzia	
La fideiussione avrà la durata di 2 (due) anni	a decorrere dalla data del presente atto).
Alla scadenza, la fideiussione sarà automatic	•	

Articolo 4 - Svincolo e riduzione della garanzia

dell'attività e solo dopo il perfezionamento dello svincolo di cui al successivo articolo 4.

Lo svincolo della garanzia avverrà con la presentazione al Fideiussore da parte della Titolare del nulla osta rilasciato dal Ministero, a seguito del parere favorevole della Sezione UNMIG competente.

L'importo garantito potrà essere ridotto all'atto del rinnovo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori di recupero ambientale, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 6 del Decreto.

Articolo 5 - Escussione della garanzia

La Fideiussione sarà operativa entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Ministero. La richiesta del Ministero sarà inviata per conoscenza al Titolare. Il Fideiussore peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal Titolare o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il Titolare sia sottoposta a procedure concorsuali o per una causa di scioglimento.

Il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Titolare, ai sensi dell'art. 1994 cod. civ..

Il Fideiussore rinuncia anche all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. .

Articolo 6 - Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto del Ministero di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.

Articolo 7 – Surrogazione

Il Fideiussore, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Titolare, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni al Fideiussore dipendenti dal presente atto, per essere valide, dovranno essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, indirizzata al domicilio eletto dal Fideiussore ai fini del presente atto.

Articolo 9 - Commissione (o Premio)

Il mancato pagamento della commissione (o premio) da parte della Titolare non potrà essere opposto al Ministero, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Le somme pagate a titolo di commissione (o di premio) rimangono comunque acquisite dal Fideiussore indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista dall'art. 3.

Articolo 10 - Foro competente

In caso di controversia fra il Fideiussore ed il Ministero, il foro competente sarà quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. civ.., rubricato "Foro della pubblica amministrazione".

Articolo 11 - Clausole aggiunte

Non è consentito apporre al presente atto le clausole aggiunte di cui all'art.1342 CC.

Articolo 12 - Rinvio delle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente re	golato, valgono le norme di legge
(Data)	
(Dala)	

(Denominazione della Banca od Impresa di Assicurazione)
(Qualifica del sottoscrittore)
(Nome e cognome del sottoscrittore)
Ai sensi dell'art.1341 CC sono specificamente approvati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
(Data)
(Denominazione della Banca od Impresa di Assicurazione)
(Qualifica del sottoscrittore)
(Nome e cognome del sottoscrittore)